Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 gennaio 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
	ordinari	L. 52.000
	» »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 30 gennaio 1980** per evitare l'interruzione della spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 dicembre 1979, n. **668**.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 giugno 1974, n. 271, concernente facilitazioni di viaggio in favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 1 della legge 24 giugno 1974, n. 271, è sostituito con il seguente:

« Ai connazionali che, trovandosi nelle condizioni di poter beneficiare della legge 1° aprile 1959, n. 252, devono necessariamente servirsi di mezzi marittimi per raggiungere località del territorio della Repubblica non collegate dalla rete ferroviaria dello Stato sia pure in parte del percorso, è concessa, una volta all'anno ed alle stesse condizioni, la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto di passaggio in classe turistica o equivalente sulle navi gestite da imprese di navigazione nonché dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con le quali il Ministero degli affari esteri abbia a tal fine stipulata apposita convenzione da approvarsi nei modi di legge ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 24 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — MALFÀTTI — PANDOLFI — PRETI — EVANGELISTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 24 dicembre 1979, n. **669**.

Proroga delle prestazioni assistenziali e previdenziali per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi a validità prorogata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nelle province di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, ai braccianti e categorie assimilate iscritti alla data del 31 dicembre 1977 in base all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, negli elenchi nominativi a validità prorogata spettano per gli anni 1980 e 1981 — sulla base del numero di giornate ad essi attribuite nell'elenco — le prestazioni delle assicurazioni gestite dall'INPS nonché quelle di malattia e maternità, ad eccezione dei lavoratori che, avendo compiuto l'età pensionabile di vecchiaia godono di un trattamento pensionistico, dei lavoratori emigrati, nonché di quelli occupati in altro settore produttivo in forma prevalente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — MARCORA — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 24 dicembre 1979, n. **670**.

Proroga del termine previsto dall'articolo 4, primo comma, della legge 30 marzo 1978, n. 96, istitutiva della commissione parlamentare d'inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della Valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968, modificata dalla legge 19 marzo 1979, n. 78.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La scadenza del termine previsto dal primo comma dell'articolo 4 della legge 30 marzo 1978, n. 96, già prorogata dalla legge 19 marzo 1979, n. 78, è prorogata al 31 dicembre 1980.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Asola.

Al Presidente della Repubblica

Nel settembre del 1979 si determinava una frattura nella coalizione di maggioranza del consiglio comunale di Asola (Mantova) che portava alle dimissioni del sindaco e dell'intera giunta municipale di cui quel consiglio comunale prendeva atto nella seduta del 22 settembre 1979.

Il prefetto di Mantova, allora, allo scopo di consentire il regolare funzionamento di quel comune, con provvedimento del 5 ottobre 1979, notificato a tutti i consiglieri, disponeva una convocazione d'ufficio di quel consiglio comunale per i giorni 13 e 20 ottobre, ai fini della sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari.

Entrambe le sedute riuscivano infruttuose.

Pertanto il prefetto di Mantova, con decreto del 22 ottobre 1979, convocava d'ufficio quel consiglio comunale per i giorni 27 ottobre e 3 novembre c.a. rispettivamente in prima e in seconda convocazione, con all'ordine del giorno l'elezione dei nuovi organi ordinari di amministrazione dell'ente, con l'espressa avvertenza notificata ai singoli consiglieri, che, in caso di inadempienza, sarebbe stata promossa la procedura di scioglimento del consiglio comunale a norma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Anche queste due adunanze consiliari davano esito negativo.

Il prefetto constatata l'assoluta incapacità di quella rappresentanza elettiva di procedere alla ricostruzione degli ordinari organi di amministrazione dell'ente, con grave pregiudizio per la civica comunità, ha proposto a norma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune a norma dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Asola in ordine ad un preciso obbligo di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Asola (Mantova) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Augusto Lerro.

Roma, addì 10 dicembre 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Asola (Mantova) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione:

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Asola (Mantova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Augusto Lerro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1979

PERTINI

ROGNONI

(11305)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 1979.

Sostituzione di un componente della commissione tecnica di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1977, con il quale si è proceduto alla costituzione della commissione tecnica di cui all'art. 113 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che il prof. Salvatore Valitutti, designato dal Consiglio dei Ministri, ha presentato le dimissioni da componente della commissione tecnica anzidetta e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione effettuata dal Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Paolo Armaroli, designato dal Consiglio dei Ministri, è nominato componente della commissione tecnica di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in sostituzione del prof. Salvatore Valitutti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1979

Il Presidente: COSSIGA

(11350)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1979.

Sostituzione del commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale della ferrovia Torino-Ceres.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITA'

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1978 concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie;

Considerato che il sig. Pietro Testa, commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale della ferrovia Torino-Ceres ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Giovanni Vassia è nominato commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale della ferrovia Torino-Ceres in sostituzione del sig. Pietro Testa, dimissionario.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 15 novembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(10712)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1979.

Sostituzione del commissario liquidatore della cassa di soccorso dell'AMAS di Siena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1978 concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie;

Considerato che il dott. Giuseppe Ricciardi commissario liquidatore della cassa di soccorso dell'AMAS di Siena, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Antonio Conenna è nominato commissario liquidatore della cassa di soccorso dell'AMAS di Siena in sostituzione del dott. Giuseppe Ricciardi, dimissionario.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 15 novembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(10711)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Antiartril - I - S » 5 fiale da 5 cc e della relativa serie 3 e 6 fiale da 10 cc, della ditta Istituto farmaco biologico Sernagiotto S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5821/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 11 giugno 1957, con i quali vennero registrate ai numeri 12610 e 12610/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Antiartril - I - S » 5 fiale da 5 cc e la relativa serie 3 e 6 fiale da 10 cc, a nome della ditta Istituto farmaco biologico Sernagiotto S.r.l., con sede in Milano, via Marco de Marchi n. 2, codice fiscale 01230560151, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene un derivato arsenicale e che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 23 maggio 1973 ha espresso parere che l'uso di prodotti arsenicali come tonici e ricostituenti sia da considerare superato e che pertanto le specialità con queste indicazioni siano da revocare;

Considerato che in data 23 ottobre 1978 è stato comunicato alla ditta interessata che il prodotto di cui trattasi è da ritenersi terapeuticamente superato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta succitata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Antiartril - I - S » 5 fiale da 5 cc e della relativa serie 3 e 6 fiale da 10 cc, registrate rispettivamente ai numeri 12610 e 12610/1 in data 11 giugno 1957, a nome della ditta Istituto farmaco biologico Sernagiotto S.r.l., con sede in Milano, via Marco de Marchi n. 2, codice fiscale 01230560151.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10654)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1979.

Rinnovo del collegio sindacale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 799, con il quale il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Università degli studi di Bologna, viene trasformato in ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 6 dello statuto del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, approvato con decreto ministeriale 17 giugno 1968, con il quale è prevista la composizione del collegio sindacale dell'ente medesimo;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1976, con il quale è stato costituito il collegio sindacale del laboratorio di zoologia applicata alla caccia per il triennio 1976-79;

Visto l'art. 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, con il quale il laboratorio di zoologia applicata alla caccia è stato trasformato in Istituto nazionale di biologia della selvaggina, con sede in Bologna;

Vista la nota n. 150282 del 13 settembre 1979, con la quale il Ministero del tesoro ha designato a proprio rappresentante il rag. Francesco Ciampaglia, primo dirigente della ragioneria centrale dell'A.N.A.S., in sostituzione del dott. Pietro Toscano, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del collegio sindacale per il triennio 1° dicembre 1979-30 novembre 1982 dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina;

Decreta:

Ciampaglia rag. Francesco, primo dirigente, presidente, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Alfieri dott. Vittorio, primo dirigente e Morichetti dott. Romanino, direttore di divisione, componenti, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(11323)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1979.

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 799 che trasforma in ente pubblico il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Università di Bologna e lo sottopone alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 1 del titolo secondo dello statuto del suindicato ente approvato con decreto ministeriale 17 giugno 1968, e successiva modifica, approvata con decreto ministeriale 29 novembre 1973;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1974, con il quale è stato costituito il consiglio di amministrazione del suddetto laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

Visto l'art. 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, con il quale il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna assume la denominazione di Istituto nazionale di biologia della selvaggina;

Vista la nota del 15 ottobre 1979, con la quale il prof. Giorgio Stupazzoni ha rassegnato le dimissioni da componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina;

Considerata la necessità di sostituire il prof. Giorgio Stupazzoni, già in stato di quiescenza, con il dott. Camillo De Fabritiis, quale membro del consiglio stesso;

Decreta:

Il dott. Camillo De Fabritiis, è nominato componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di Ozzano Emilia (Bologna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(11324)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1979.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7 ed in particolare l'art. 1 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 maggio 1973, n. 363;

Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dell'Istituto italiano di credito fondiario, nella riunione del 27 aprile 1979;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 18, 19, 25, 28, 29, 30, 32, 37, 38, 39, 40 e 41 dello statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma, in conformità del testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI CREDITO FONDIARIO, SOCIETA' PER AZIONI, IN ROMA.

Art. 1. — L'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma, ha per oggetto l'esercizio del credito fondiario ed edilizio, nelle sue varie forme, nel territorio della Repubblica.

L'Istituto può compiere altresì quelle speciali operazioni di credito che siano state o vengano consentite da apposite disposizioni di legge.

L'Istituto può istituire proprie filiali o uffici di rappresentanza nel territorio della Repubblica.

L'Istituto può effettuare le proprie operazioni anche per il tramite degli istituti e aziende di credito che, direttamente o a mezzo dei rispettivi istituti centrali di categoria, partecipano al suo capitale, delegando ai medesimi la stipulazione dei relativi contratti deliberati dagli organi amministrativi dell'Istituto.

Art. 3. — La durata dell'Istituto è stabilita sino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata.

Art. 4. — Il capitale sociale è di lire dodicimilanovecentosessanta milioni ed è diviso in n. 6.480.000 azioni del valore nominale di lire duemila.

I titoli azionari, numerati in ordine progressivo, sono sottoscritti, anche mediante riproduzione meccanica della firma, da un consigliere di amministrazione e dal direttore generale.

Art. 5 — Le sottoscrizioni ed i versamenti di eventuali aumenti di capitale hanno luogo secondo le norme stabilite dalla assemblea degli azionisti, su proposta del consiglio di amministrazione.

Titolo III

OBBLIGAZIONI

Art. 6. — L'emissione delle obbligazioni avviene secondo le norme relative agli enti esercenti il credito fondiario ed edilizio.

I titoli obbligazionari sono sottoscritti, anche mediante riproduzione meccanica della firma, da un consigliere di amministrazione e dal direttore generale.

Art. 15. — La convocazione dell'assemblea è deliberata dal consiglio di amministrazione e viene notificata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza, e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 16. — Per la costituzione dell'assemblea e la validità delle relative deliberazioni, si applicano le disposizioni del codice civile.

Art. 18. — Gli azionisti possono farsi rappresentare all'assemblea da altro azionista, avente diritto di partecipare all'assemblea stessa, con le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19. — L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci.

Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Art. 25. — Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e facoltà per la gestione sociale.

In particolare, il consiglio delibera:

a) l'emissione di obbligazioni, determinandone il saggio d'interesse e le altre caratteristiche;

b) la concessione dei mutui e le loro garanzie;

c) le tariffe per il rimborso delle spese relative alla concessione dei mutui;

d) l'acquisto e l'alienazione di immobili;

e) le anticipazioni passive e l'importo massimo di esse;

f) le forme di raccolta della sezione credito e risparmio, secondo le norme vigenti per la raccolta a medio termine, e i saggi d'interesse sulle relative operazioni;

g) le modalità di impiego delle disponibilità della sezione credito e risparmio, nonché i saggi d'interesse e le garanzie da acquisirsi per le singole operazioni;

h) gli impieghi in titoli della sezione credito e risparmio;

i) le azioni giudiziarie, salvo quanto dispone il successivo art. 32;

l) le transazioni, i compromessi e le clausole compromissorie e, in genere, tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali relativi all'amministrazione dell'Istituto e della sezione credito e risparmio;

m) l'istituzione di filiali o uffici di rappresentanza.

Il consiglio può delegare al comitato esecutivo parte dei propri poteri, ad eccezione di quelli non delegabili per legge, e può conferire mandati speciali, anche con poteri di rappresentanza.

Art. 28. — Al consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo è assegnata dall'assemblea una somma da ripartirsi tra i loro membri, nel modo stabilito dal consiglio stesso.

I consiglieri hanno inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal consiglio.

Art. 29. — Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vice presidente o dai vice presidenti e da tre a cinque consiglieri nominati annualmente dal consiglio.

Il comitato stesso è convocato, nei modi di cui al secondo comma dell'art. 24, dal presidente o da chi ne fa le veci.

Per le deliberazioni del comitato si applicano le norme dell'art. 26.

Le deliberazioni del comitato sono trascritte in apposito registro tenuto a norma di legge e sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci.

Gli estratti delle deliberazioni, firmati dal presidente o dal direttore generale, o da chi ne fa le veci, fanno prova delle medesime in giudizio ed ovunque occorra produrli.

Art. 30. — Il comitato esecutivo delibera su:

a) i mutui e le altre operazioni consentite e le loro garanzie, fino all'importo stabilito dal consiglio di amministrazione;

b) le cancellazioni, le restrizioni, le riduzioni e le divisioni di ipoteche e trascrizioni, salvo il disposto dell'art. 32, nonché la riduzione o sostituzione di garanzie per le operazioni della sezione credito e risparmio;

c) il trattamento giuridico ed economico del personale e le relative nomine, promozioni e revoche, salvo il disposto degli articoli 31 e 33.

Il comitato delibera altresì sulle materie per le quali vi sia stata delega dal consiglio ai sensi del terzo comma dell'art. 25.

Art. 32. — Il direttore generale interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il direttore generale:

a) presenta al consiglio ed al comitato le sue proposte sopra tutte le materie riguardanti l'amministrazione dell'Istituto e della sezione credito e risparmio accompagnate da una relazione;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato;

c) cura la riscossione delle entrate e ordina le spese entro i limiti stabiliti;

d) promuove le azioni giudiziarie contro i debitori morosi;

e) prende, nei casi di urgenza, i provvedimenti di natura conservativa e provvede circa l'eventuale concorso dell'Istituto e della sezione credito e risparmio alle aste dei beni ipotecati a favore dell'Istituto o della sezione, salvo a riferirne al consiglio di amministrazione;

f) consente:

la cancellazione delle ipoteche e trascrizioni, quando al contratto di mutuo non sia seguita l'erogazione del mutuo stesso, ovvero quando sia avvenuta l'estinzione del mutuo e di ogni ragione di credito;

la cancellazione di ipoteche e trascrizioni dipendenti da qualsiasi altra operazione, quando sia stato regolato ogni credito;

la riduzione della somma per la quale fu iscritta l'ipoteca, quando si siano verificate le condizioni previste dalle leggi sul credito fondiario ed edilizio;

la cancellazione delle trascrizioni di pignoramento immobiliare, salvo gli occorrenti provvedimenti giudiziari, quando il debitore abbia saldato il suo debito per arretrati e spese;

g) propone la nomina, le promozioni, la revoca del personale e le condizioni relative;

h) dirige tutti gli affari sociali e provvede, in genere, a quanto concerne il funzionamento dell'Istituto e della sezione credito e risparmio ed agli incarichi speciali che gli fossero conferiti dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo.

Art. 37. — Gli utili netti di ciascun esercizio dell'Istituto italiano di credito fondiario sono ripartiti nel modo seguente:

a) viene prelevata una somma pari al 10% per destinarla alla formazione di un fondo di riserva ordinario, fino a che questo abbia raggiunto almeno la metà del capitale versato;

b) viene quindi corrisposto agli azionisti un dividendo fino al 6% del capitale versato;

c) la parte residua, per una metà, viene destinata al fondo di riserva ordinario e, per l'altra metà, rimane a disposizione dell'assemblea.

Art. 38. — Gli utili netti di ciascun esercizio della sezione credito e risparmio sono ripartiti nel modo seguente:

a) viene prelevata una somma pari al 10% per destinarla ad un fondo di riserva ordinario fino a quando questo non raggiunga la metà del fondo di dotazione;

b) viene quindi corrisposto all'Istituto italiano di credito fondiario un interesse fino all'8% del fondo di dotazione;

c) il residuo degli utili netti va in aumento del fondo di riserva ordinario fino a quando questo non abbia raggiunto la metà del fondo di dotazione;

d) quando il fondo di riserva ordinario avrà raggiunto la metà del fondo di dotazione, gli utili netti residuali saranno destinati per metà al fondo di riserva ordinario e per l'altra metà rimarranno a disposizione dell'assemblea degli azionisti dell'Istituto italiano di credito fondiario.

Art. 39. — L'impiego dei fondi patrimoniali, ivi compresi i fondi di riserva, dell'Istituto italiano di credito fondiario avviene in conformità alle disposizioni relative agli enti esercenti il credito fondiario ed edilizio.

Art. 40. — Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme stabilite dalle leggi, generali e speciali, vigenti.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(11282)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Aminophos » 10 fiale × 2 cc uso intramuscolare e della relativa categoria sciroppo, nella confezione flacone × g 200, della ditta Magis farmaceutici S.r.l., in Brescia. (Decreto di revoca n. 5848/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 30 novembre 1959, 12 luglio 1961 e 27 marzo 1970, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 12663 e 12663/A la specialità medicinale denominata « Aminophos » 10 fiale × 2 cc uso intramuscolare e la relativa categoria sciroppo, nella confezione flacone × g 200, a nome della ditta Magis farmaceutici S.r.l. - Laboratorio chimico farmaceutico, con sede e domicilio fiscale in Brescia, viale Europa n. 36/38, codice fiscale n. 00312600174, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene fosforiletanolamina e che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 28 febbraio 1973 ha espresso parere che sussistono seri dubbi circa l'attuale validità terapeutica di tale sostanza e delle sue associazioni nelle indicazioni proposte, suggerendo pertanto di invitare le ditte interessate a trasmettere documentazioni giustificative, come contestato alla ditta medesima in data 6 ottobre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta in data 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Aminophos » 10 fiale × 2 cc uso intramuscolare e della relativa categoria sciroppo, nella confezione flacone × g 200, registrate rispettivamente ai numeri 12663 e 12663/A in data 30 novembre 1959, 12 luglio 1961 e 27 marzo 1970, a nome della ditta Magis farmaceutici S.r.l. - Laboratorio chimico farmaceutico, con sede e domicilio fiscale in Brescia, viale Europa n. 36/38, codice fiscale n. 00312600174.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11289)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Orocomplex » 30 confetti, della ditta Nuovo consorzio sanitario nazionale del dott. Paolo Malizia, in Roma. (Decreto di revoca n. 5844/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 14 marzo 1961, con il quale venne registrata al n. 17883 la specialità medicinale denominata « Orocomplex » 30 confetti, a nome della ditta Nuovo consorzio sanitario nazionale del dott. Paolo Malizia, con sede in Roma, via Svetonio, 6, codice fiscale MLZPLA29P17D279M, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 28 febbraio 1973, ha espresso parere che sussistano seri dubbi circa la validità terapeutica della fosforiletanolamina (sostanza contenuta nella specialità medicinale di cui trattasi) e delle sue associazioni nelle indicazioni proposte, suggerendo, altresì, di invitare le ditte interessate a trasmettere documentazioni giustificative, così come contestato alla ditta succitata in data 6 ottobre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta in parola non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 dicembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Orocomplex » 30 confetti, registrata al n. 17883 in data 14 marzo 1961, a nome della ditta Nuovo consorzio sanitario nazionale del dott. Paolo Malizia, con sede in Roma, via Svetonio, 6, codice fiscale MLZPLA29P17D279M.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11285)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Transpulmina antibiotica » 6 supposte adulti e della relativa serie 6 supposte bambini, della ditta Sigurtà farmaceutici S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5846/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 24 marzo 1961 e 19 novembre 1974, con i quali vennero registrate ai numeri 18754 e 18754/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Transpulmina antibiotica » 6 supposte adulti e la relativa serie 6 supposte bambini, a nome della ditta Sigurtà farmaceutici S.p.a., con sede in Milano, viale Certosa, 210, codice fiscale n. 00800130155, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alla sua composizione, così come contestato alla ditta interessata in data 20 settembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta non ha inviato controdeduzioni, avendo chiesto la registrazione come prodotto a se stante della specialità medicinale di cui trattasi modificata nella composizione;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Transpulmina antibiotica » 6 supposte adulti e della relativa serie 6 supposte bambini, registrate rispettivamente ai numeri 18754 e 18754/1 in data 24 marzo 1961 e 19 novembre 1974, a nome della ditta Sigurtà farmaceutici S.p.a., con sede in Milano, viale Certosa, 210, codice fiscale n. 00800130155.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11287)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Iscrizione in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati esteri, radiazione e variazione di altre.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca tra l'altro disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere all'inserimento in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati esteri, in base al prezzo richiesto dal fornitore, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *B*, *C*, *D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, nonché alla modifica dell'inquadramento ed alla radiazione di altre marche già iscritte;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nelle classificazioni stabilite dalle tabelle allegati *B*, *C*, *D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, le seguenti marche di tabacchi lavorati esteri sono inquadrate al prezzo di tariffa a fianco di ciascuno segnato:

PROVENIENZA C.E.E.

TRINCIATI

(Tabella *B*)

Per sigarette:

Pirat (Bright)	Lit.	40.000	il kg convenzionale

Per pipa:

Custom Blend Mixture No. 242	Lit.	100.000	il kg convenzionale
Custom Blend Mixture No. 357	»	100.000	»
Candlelight Blend	»	90.000	»
John Cotton's No. 1 Mild	»	85.000	»
Blantyre Mild Blend	»	80.000	»
Peterson Medium Blend	»	80.000	»
Peterson Mild Mixture	»	80.000	»
Germain's Plum Cake Mixture	»	75.000	»
Sundowner Mixture	»	70.000	»
Larsen Flake Cut (Mild & Sweet)	»	65.000	»
Black and Gold Mixture (Mild)	»	60.000	»
Radford's Wild Honey (Blend No. 55)	»	60.000	»
Apple and Grape	»	50.000	»
Lucky Star (Mild Cavendish)	»	50.000	»
Sweet Crop (Black Mildness)	»	50.000	»
Burley and Bright (Mild Mixture)	»	45.000	»
Perle Mixture (Latakia & Perique)	»	37.000	»

SIGARI

(Tabella *C*)

Comuni:

Grand Seigneur	Lit.	100.000	il kg convenzionale
Quirinal	»	100.000	»
Ritmeester Half Corona Royal Dutch	»	88.000	»
Paradiso Luxus	»	80.000	»

Altri:

Medallion	Lit.	400.000	il kg convenzionale
Manuel Diaz	»	200.000	»
Kiel (Extra Mild)	»	120.000	»

SIGARETTI

(Tabella *D*)

Comuni:

Petite Fleur	Lit. 100.000 il kg convenzionale
Agio Wilde Cigarillos	» 64.000 »

Altri:

Dannemann Especiais Brasil	Lit. 44.000 il kg convenzionale

SIGARETTE

(Tabella *E*)

Merit Filter 100's	Lit. 47.500 il kg convenzionale
Chesterfield K.S. Filter	» 40.000 »
L & M Filters	» 37.500 »
Seven Stars	» 37.500 »

PROVENIENZA ALTRI PAESI

SIGARI

(Tabella *C*)

Comuni:

Dougall's	Lit. 50.000 il kg convenzionale più dazio

Art. 2.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegato *D* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, l'inquadramento delle sottonotate marche di tabacchi lavorati esteri è variato come segue:

SIGARETTI

(Tabella *D*)

Agio Filter Tip	da Lit. 60.000 il kg convenzionale	a Lit. 60.000 il kg convenzionale
Agio Junior Tip	» 60.000 »	» 60.000 »
Café Creme Tip	» 60.000 »	» 60.000 »
Agio City	» 52.000 »	» 52.000 »
Café Creme	» 52.000 »	» 52.000 »

Art. 3.

Le seguenti marche estere di tabacchi lavorati sono radiate dalla tariffa di vendita in Italia:

PROVENIENZA C.E.E.

TRINCIATI

Bison
Macumba
Royal Niemeyer Danish Blend

SIGARI

Perlas
Sumatra Stompen
Vip Panatelas

SIGARETTI

Henri Wintermans Slim Panatella

SIGARETTE

Contessa
Pall Mall Superlongs (Filter)
Senior Service Filter
So Long Filter K.S.
St. Moritz 120's Filter
Time 120's (Filter)
Roxy Filter (King Size)

MARCHE FABBRICATE SU LICENZA

SIGARETTE

Dunhill K.S. Filter
Chesterfield K.S. Filter
Turmac Red Filtrex

La vendita dei prodotti sopra indicati continuerà ai prezzi vigenti fino all'esaurimento delle attuali scorte.

Art. 4.

Il presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1979
Registro n. 5 *Monopoli, foglio n.* 48.

(2)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Lombardia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche, di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità e di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione, di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Lombardia, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi aventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate provincie, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bergamo - nubifragi e grandinate del 13 giugno, 13 luglio, 21 settembre 1979;

Brescia - siccità del periodo maggio-agosto 1979; grandinata del 25 agosto 1979; nubifragi del 13, 17 luglio 1979;

Cremona - piogge intense dal 18-19 agosto, 22 settembre 1979;

Mantova - grandinate del 16 giugno 1979;

Milano - nubifragi con grandine del 13 luglio, 24 agosto 1979;

Pavia - grandinata del 6 giugno 1979;

Sondrio - grandinate del 31 maggio, 1° giugno, 22-29-30 luglio, 8 agosto 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(11312)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Mostra internazionale della oreficeria, gioielleria ed argenteria », in Vicenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Mostra internazionale dell'oreficeria, gioielleria ed argenteria », che avrà luogo a Vicenza dal 13 al 20 gennaio 1980 e dall'8 al 15 giugno 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIA

(11380)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pafit, con sede e stabilimento in Cameri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pafit, con sede e stabilimento in Cameri (Novara);

Visti i decreti ministeriali 14 luglio 1978, 19 marzo 1979 e 7 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 1° luglio 1979;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pafit, con sede e stabilimento in Cameri (Novara), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11379)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Varenna

Con decreto 5 novembre 1979, n. 1551, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale del lago di Como, in comune di Varenna (Como), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 13, mappale 1336, della superficie di mq 11,30 ed indicato nell'estratto di mappa 28 giugno 1976 vistato il 18 ottobre 1977 in scala 1 : 1000 e 1 : 100 dall'ufficio tecnico erariale di Como; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(11354)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Casalfiumanese

Con decreto 5 novembre 1979, n. 1550, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il torrente Sellustra, in località Fiagnano, del comune di Casalfiumanese (Bologna), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 23, mappale 26, della superficie di mq 2.160 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 23 agosto 1971 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna con allegata proposta in data 1° settembre 1971 di concerto con l'ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna; estratto di mappa e allegata proposta che fanno parte integrante del decreto stesso.

(11355)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Piedimonte San Germano

Con decreto 5 novembre 1979, n. 1549, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del relitto demaniale fosso S. Rocco, in comune di Piedimonte San Germano (Frosinone), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 6, mappali 1/2 - 358/a e 1/2 86/c della superficie di mq 192 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 14 settembre 1977 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Frosinone; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(11356)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Pescara

Con decreto interministeriale 24 novembre 1979, n. 720, è stato trasferito dal demanio pubblico, ramo difesa (Aeronautica), ai beni patrimoniali dello Stato, il sedime posto allo esterno dell'aeroporto di Pescara, riportato in catasto alla partita n. 1762, foglio 34, particella 593, della superficie di Ha 0.00.90.

(11335)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Visciolo » di Rionero in Vulture, fino al 30 giugno 1980, in contenitori di cartone politenato.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1979, n. 1994, la ditta F.lli Cutolo, in Rionero in Vulture (Potenza), è stata autorizzata alla vendita, fino al 30 giugno 1980, dell'acqua minerale naturale « Visciolo » di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1978, n. 1831, in contenitori di cartone politenato.

(11336)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Coralba » di S. Damiano Macra, fino al 30 giugno 1980, in contenitori di cartone politenato.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1979, n. 1995, la S.a.s. Fonti San Damiano, in S. Damiano Macra (Cuneo), è stata autorizzata alla vendita, fino al 30 giugno 1980, dell'acqua minerale naturale « Coralba » di cui al decreto ministeriale 18 settembre 1979, n. 1957, in contenitori di cartone politenato della capacità di mezzo litro.

(11337)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Romea » di Bellaria Igea Marina

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1979, n. 1988, la S.r.l. Castortur, in Bellaria Igea Marina (Forlì), è stata autorizzata all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale denominata « Romea » sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di anidride carbonica.

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro della capacità di 1920, 920, 460 e 230 ml, chiusi con tappo a corona.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e dei bollini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(11340)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Santa Croce » di Canistro, fino al 30 giugno 1980, in contenitori a base di cloruro di polivinile.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1979, n. 1993, la S.p.a. Sorgente Santa Croce, in Canistro (L'Aquila), è stata autorizzata a mettere in vendita, fino al 30 giugno 1980, l'acqua minerale naturale « Santa Croce » di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1854, in contenitori a base di cloruro di polivinile.

(11342)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Madonna dell'Ambro » di Montefortino

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1979, n. 1990, la S.r.l. S.A.G.M.A., in Amandola (Ascoli Piceno), è stata autorizzata a modificare le dimensioni delle etichette, destinate a contrassegnare i recipienti da 900 ml, dell'acqua minerale naturale « Madonna dell'Ambro », di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1886.

Al decreto è allegato un esemplare delle nuove etichette.

(11343)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Nuova Gareisa » di Roccaforte Mondovì

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1979, n. 1991, la Soc. a.s. Fonti di San Maurizio, in Roccaforte Mondovì (Cuneo), è stata autorizzata a modificare le dimensioni delle etichette dell'acqua minerale « Nuova Gareisa » di cui al decreto ministeriale 30 marzo 1978, n. 1675, e a modificare le qualità salienti dell'acqua minerale stessa, riportate su dette etichette.

(11341)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Roccolo-Fonte del Cup » di Busca

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1979, n. 1992, la S.n.c. Acque del Roccolo, in Busca (Cuneo), è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale denominata « Roccolo-Fonte del Cup » di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1878.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(11338)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 5 dicembre 1979. Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvedimenti in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento delle condizioni per la proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare di una grave crisi occupazionale nell'area industriale di Acerra e alla sussistenza di un programma di lavori pubblici già finanziati che offrono possibilità di occupazione ai lavoratori sospesi;

Ritenuto che sussistono nell'area industriale di Acerra le condizioni che giustificano l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301;

Delibera:

E' accertata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga, fino ad un massimo di nove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra.

Roma, addì 5 dicembre 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
ANDREATTA

(11392)

Deliberazione 5 dicembre 1979. Accertamento, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale per un gruppo di società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalle società:

1) S.p.a. Nuove industrie ceramiche Cedit, con sede e stabilimento in Tommaso Natale (Palermo);

2) S.p.a. I.T.M. - Industria tubi e manicotti, con sede in Carini (Palermo) già S.p.a. Medi, con sede in Campofelice di Roccella (Palermo);

3) S.p.a. Same, con sede e stabilimento in Milano;

4) S.p.a. Comen di Narni (Terni);

5) S.p.a. Nuova Asca di Roma;

6) ditta Games S.r.l., con sede e stabilimento in Bosio (Alessandria);

7) Società generale delle conserve alimentari Cirio, sede operativa di S. Giovanni a Teduccio (Napoli) e sede legale di Roma, stabilimenti, filiali ed unità esercenti la commercializzazione del prodotto a S. Giovanni a Teduccio, Napoli, Vigliena (Napoli), Castellammare di Stabia (Napoli), Capua (Caserta), Aversa (Caserta), Piana di Monte Verna (Caserta), Mondragone (Caserta), Paestum (Salerno), Pagani (Salerno), Pontecagnano (Salerno), Sala Consilina (Salerno), Villafranca (Verona), Gardigiano Scorzè (Venezia), Catanzaro, Roma, Milano, Torino, Bologna, Porto Ercole (Grosseto), Firenze, Livorno, Sezze Romano, Vieste, Latina, Foggia, Venezia e Busto Arsizio;

8) S.p.a. Talco e grafite Valchisone, filiale di Orani;

9) S.r.l. Ge.L.Con di Misterbianco (Catania);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società indicate in premessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 5 dicembre 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
ANDREATTA

(11393)

Deliberazione 5 dicembre 1979. Accertamento, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale di alcune società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. Acciaierie e ferriere Pugliesi, stabilimento di Giovinazzo (Bari);

2) ditta Orlificio partenopeo, stabilimento di Afragola (Napoli);

3) S.p.a. Merifrigor, con sede in Napoli e stabilimento in Grumo Nevano (Napoli);

4) S.p.a. Icrot - Lavorazioni sussidiarie Finsider, unità di Napoli;

5) ditta Graphitalia di Paliano (Frosinone);

6) S.p.a. Manifattura Giovanni Serio di Putignano (Bari);

7) S.p.a. Ceramica Sansalvo di S. Salvo (Chieti);

8) ditta Cartonplastica meridionale S.r.l., stabilimento di Casoria (Napoli);

9) S.p.a. Nuova vinicola Picardi di Barletta;

10) S.p.a. Molino e pastificio Fontanavecchia, con sede in Campobasso;

11) S.p.a. Balsamo & C. di Modugno;

12) ditta Salvatore Grelle, con sede in Ottaviano (Napoli);

13) ditta Majellaro arredamenti di Modugno (Bari);

14) S.a.s. Prefabbricati abruzzesi, con sede in Pescara e stabilimento a Paglieta (Chieti);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera c), della medesima legge, nonché i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società indicate in premessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 5 dicembre 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
ANDREATTA

(11394)

REGIONE LOMBARDIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Pontida

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 7 maggio 1975 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, una zona formata dalla dorsale del sistema orografico denominato «Monte dei Frati» e «Monte Canto» per la parte ricadente nel comune di Pontida;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Pontida;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte della S.p.a. Industria fornaci Magnetti e dalla S.p.a. Italcementi di Bergamo;

Ritenuto che dette opposizioni debbano essere respinte per i seguenti motivi: ambedue i ricorrenti chiedono che aree di loro proprietà interessate da cave e impianti industriali vengano espunte dalla zona di cui è stato proposto il vincolo. A sostegno di tale richiesta è presente in ambedue i ricorsi l'argomentazione secondo cui, nel proporre la salvaguardia paesistica sulla zona, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali non si sia fatta carico di contemperare gli interessi ambientali e quelli produttivi, ed è inoltre espressa la preoccupazione che prevalga l'interesse della tutela delle bellezze naturali;

Si precisa, a questo riguardo, che lo scopo del vincolo è proprio, per legge, quello di salvaguardare i valori ambientali e paesistici, evitando il loro deterioramento, quale ne sia la causa; sarà poi compito della gestione del vincolo di effettuare la necessaria comparazione tra diversi interessi pubblici e generali;

Queste ragioni e il fatto che il vincolo riguarda il territorio nel suo insieme, tolgono pregio ai motivi della richiesta di una riduzione della zona vincolata con lo stralcio delle aree occupate dalle industrie di proprietà dei ricorrenti;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato all'urbanistica, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perchè presenta caratteristiche di grande valore per il suggestivo quadro naturale che tale dorsale rappresenta in associazione ed in rapporto al territorio circostante verso il quale le pendici montuose digradano ora con pendii accentuati, ora dolcemente fino a protendersi entro la pianura, offrendo la vista di una armonica sequenza di macchie boscose variamente estese di querce e di castagni e di prati-pascoli, quadro panoramico nel quale in modo mirabile si integrano misurati casolari e rustici disseminati in funzione di attività agro-silvo-pastorali ancora in vario grado esercitate;

Constatato come l'attuale assetto delle aree limitrofe per lo più comprese tra gli assi viabili di maggiore scorrimento e la dorsale in argomento, pur interessate in alcune zone da insediamenti residenziali e industriali di recente realizzazione, mantengano tuttavia un generale ed apprezzabile carattere di bellezza panoramica in associazione alla parte collinare della quale rispecchiano spesso le caratteristiche, come denota l'accentuata presenza di ampi appezzamenti adibiti a produzione agricola, di prati e macchie boschive, nonchè di infrastrutture abitative e produttive costituenti vive testimonianze di modelli di vita e tradizioni appartenenti oggi al comune patrimonio storico-culturale;

Preso atto dell'opportunità di estendere al paesaggio tipicamente fluviale costituito dalla parte occidentale del territorio comunale la tutela di cui alla citata legge, ciò per la peculiarità delle zone rurali interessate, conservatesi fino ad oggi con caratteri di integrità ambientale, difficilmente riscontrabili altrove;

Considerato come l'asse ferroviario costituisca punto di vista idoneo accessibile al pubblico dal quale è possibile abbracciare l'intero quadro panoramico precedentemente descritto, e pertanto assoggettabile anch'esso, a norma dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, alla tutela sancita dalla legge;

Accertato come l'ambito così individuato interessi le circoscrizioni dei comuni di Ambivere, Mapello, Sotto il Monte, Carvico, Villa d'Adda, Cisano Bergamasco e Pontida;

Con riferimento alla circoscrizione del comune di Pontida;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 335 del 2 ottobre 1979, con il quale viene delegato l'assessore all'urbanistica a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

Riveste notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3) e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa la parte del territorio comunale di Pontida così delimitata:

a ovest la linea mediana del fiume Adda; a sud il confine comunale Pontida/Villa d'Adda, Carvico, Sotto il Monte; a est il confine con il comune di Ambivere; a nord il citato asse ferroviario fino al confine con il comune di Cisano Bergamasco, seguendo quindi detto confine fino a raggiungere nuovamente il fiume Adda.

L'asse ferroviario Lecco-Bergamo nel tratto assunto come delimitazione delle aree soggette a tutela si intende interamente ricompreso entro l'ambito applicativo del presente deliberato, del quale l'allegata planimetria in scala 1 : 5000 costituisce parte integrante.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

Il sindaco del comune di Pontida provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonchè la data di affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 8 novembre 1979

p. *Il presidente*: RIVOLTA

(11294)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esame, a cinquanta posti di educatore per minori in prova nel ruolo del personale di rieducazione, carriera di concetto, dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione per minorenni;

Vista la legge 22 luglio 1977, n. 444, che modifica l'art. 5, lettera *a*), della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il regio decreto-legge 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 20 ottobre 1970, n. 775;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (che all'art. 6 prevede concorsi circoscrizionali di ammissione alle varie carriere) e n. 1079;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1978, tenuto conto dei posti accantonati ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risultavano disponibili ottantasei posti nel ruolo degli educatori per minorenni;

Vista la legge 26 luglio 1978, n. 418, che prevede la soppressione della categoria dei maestri ed insegnanti diversi facente parte del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena ed il successivo inquadramento di trentacinque ex insegnanti aggregati nel ruolo degli educatori per minorenni;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 271;

Considerato che, per una più adeguata organizzazione dei servizi educativi si ravvisa la necessità di attribuire i predetti posti mediante unico concorso da bandire per i seguenti gruppi di regioni:

a) Piemonte, Lombardia, Tre Venezie ed Emilia-Romagna;

b) Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, a cinquanta posti di educatore per minori in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di rieducazione, carriera di concetto, dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Detti posti sono ripartiti come segue:

venticinque posti per le regioni del gruppo *a*);

venticinque posti per le regioni del gruppo *b*).

Ogni candidato dovrà indicare il gruppo di regioni per il quale intenda concorrere.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) aver compiuto il ventunesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio IV, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

a) il gruppo di regioni per il quale intendano concorrere; è consentita l'indicazione di un solo gruppo di regioni.

Non verranno prese in considerazione le domande che non contengano tale indicazione.

Qualora vengano indicati entrambi i gruppi di regioni la domanda sarà considerata utilmente prodotta solo per il gruppo di regioni indicato per primo;

b) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

c) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

d) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

e) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

f) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile;

h) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

i) le eventuali condanne penali riportate;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere nel caso di nomina qualsiasi destinazione nell'ambito del gruppo di regioni per il quale si concorre ed a rimanervi per un periodo non inferiore ad anni cinque;

m) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

n) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni sopradescritte circa il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Non saranno, inoltre, ammessi al concorso gli aspiranti che presenteranno o spediranno le domande di ammissione oltre il termine stabilito.

Art. 4.

L'esame consiste in una prova attitudinale, in due prove scritte ed in un colloquio.

La prova attitudinale precede la prova scritta e consiste nella compilazione da parte dei candidati di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti necessari per lo esercizio delle funzioni di educatore nel settore minorile; l'esito favorevole della prova attitudinale è condizione di ammissibilità alle prove culturali che si articoleranno in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte avranno per oggetto:

a) nozioni di psicologia e di psicopatologia dell'età evolutiva e nozioni di pedagogia con particolare riguardo alla prevenzione e al trattamento della delinquenza minorile;

b) nozioni di diritto e di procedura penale con particolare riguardo alle norme relative ai minori degli anni 18.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

a) nozioni di diritto costituzionale e amministrativo con particolare riguardo all'ordinamento dello Stato e al rapporto di pubblico impiego;

b) nozioni di legislazione minorile con particolare riguardo all'istituzione e al funzionamento del tribunale per i minorenni (regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e legge 25 luglio 1956, n. 888) e alla organizzazione degli istituti e servizi minorili (decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538);

c) norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (legge 26 luglio 1975, n. 354 e decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431);

d) nozioni di contabilità generale dello Stato con particolare riguardo alla contabilità degli istituti di prevenzione e di pena;

e) nozioni di statistica generale con particolare riguardo alla statistica penitenziaria per il settore minorile.

La prova attitudinale si svolgerà in Roma, presso il palazzo dello Sport, piazzale dello Sport, EUR, il giorno 2 aprile 1980 alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza alcun avviso, per sostenere la prova attitudinale anzidetta nella sede e nel giorno sopra indicato.

I candidati che avranno superato la prova attitudinale saranno invitati a sostenere le prove scritte almeno venti giorni prima dell'inizio di esse.

Ai fini dell'accertamento della loro idoneità personale i candidati dovranno presentarsi ad ogni prova d'esame muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice, composta secondo l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza e preferenza nella nomina, nonchè quelli che hanno dichiarato di avere titolo alla elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio IV, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formerà due graduatorie di merito, una per ciascun gruppo di regioni, con la indicazione della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, saranno approvate le graduatorie di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

Le graduatorie saranno formate con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai fini dell'immissione in ruolo, le due graduatorie verranno a costituire una graduatoria unica ferme restando, nei confronti delle singole graduatorie, le riserve dei posti e le preferenze previste dalle norme vigenti.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e quelle degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'istituto o servizio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione all'atto dell'assunzione in servizio i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta bollata.

Qualora il diploma non sia ancora stato rilasciato, il candidato potrà presentare, in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso;

b) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il ventunesimo anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

c) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato del casellario giudiziale rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito dal certificato penale.

I documenti di cui alle precedenti lettere *c*), *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera d'invito a presentarli;

f) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, 14 ottobre 1966, n. 851, oltre alla esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

g) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici; tale dichiarazione va presentata anche se negativa;

h) uno dei seguenti documenti militari:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare, su carta bollata;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

4) per i candidati che non siano stati sottoposti a giudizio dal consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciate dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alla lettera *h*) del presente articolo non sono richiesti ai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 7, tutti in carta bollata:

1) titolo di studio di cui all'art. 7, lettera *a*);
2) certificato medico di cui all'art. 7, lettera *f*);
3) dichiarazione di cui all'art. 7, lettera *g*);
4) copia dello stato di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, tutti in carta bollata:

1) titolo di studio di cui all'art. 7, lettera *a*);
2) estratto dell'atto di nascita, di cui all'art. 7, lettera *b*);
3) certificato generale del casellario giudiziale, di cui allo art. 7, lettera *e*);
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto a cui si aspira;
5) dichiarazione di cui all'art. 7, lettera *g*).

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera d'invito.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente articolo 7 opppure la mancata ed incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto dalla nomina in prova.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui allo art. 7, primo comma, sono nominati educatori per minorenni in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di rieducazione della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria non possa aver corso la nomina l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

I vincitori del concorso sono tenuti a frequentare, durante il periodo di prova, un corso di formazione.

Compiuto il periodo di prova, della durata di mesi sei, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 29 settembre 1979

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1979
Registro n. 32 *Giustizia, foglio n.* 7

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio IV - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

. . . (1)
(cognome e nome)

nato a . . provincia . . il . . (2)

(indicare se coniugato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente (oppure domiciliato) a . . . . ., prov. . . in via (o piazza) . ., n. . ., chiede di partecipare al concorso, per esami, a cinquanta posti di educatore per minorenni in prova (parametro 160) nel ruolo degli educatori per minorenni della carriera di concetto dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) concorre per il gruppo di regioni: . . (3);

2) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'istituto . . . città . sito in via (o piazza) . . . ., n.. . nell'anno scolastico . .,

3) è cittadino italiano;

4) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . .,

5) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente . - . (4);

6) possiede l'idoneità fisica all'impiego, oppure . . (5);

7) dichiarare soltanto le eventuali condanne riportate . . . (6);

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede di servizio assegnatagli nell'ambito del gruppo di regioni per il quale concorre ed a rimanervi per almeno cinque anni;

9) ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni, nonché di tutte le modalità o condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

10) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . ., via (o piazza) . . . ., n. . ., città . . . provincia . . c.a.p. . . telefono . .,

11) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (7).

Data, . .

Firma (8) .
(la firma deve essere autenticata)

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Se il candidato ha diritto all'elevazione del limite massimo di età indicare il titolo o i titoli che gli conferiscono tale diritto.

(3) Specificare il gruppo di regioni per il quale si concorre.

(4) Nel caso che il candidato sia stato giudicato permanentemente o temporaneamente inabile al servizio militare, dovrà dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei suoi confronti.

(5) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche di cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura ed il grado di invalidità o mutilazione.

(6) Indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(7) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(8) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio con l'indicazione della qualifica rivestita dal candidato.

(11344)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a dieci posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Siena

E' indetto pubblico concorso, per titoli, riservato agli appartenenti alle seguenti categorie:

invalidi di guerra;
invalidi civili di guerra;
invalidi per servizio;
invalidi del lavoro;
orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro;
invalidi civili;
sordomuti,

per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso i seguenti istituti e per i posti sottoindicati:

Servizi generali del rettorato . . . . . posti n. 3

Facoltà di giurisprudenza:
Servizi generali (per la biblioteca) . . . . » 1

Facoltà di scienze economiche e bancarie:
Servizi generali . . . . » 1

Facoltà di lettere e filosofia:
Servizi generali . . . . » 1

Facoltà di magistero:
Storia dell'arte . . . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia:
Servizi generali . . . . » 1

Facoltà di farmacia:
Servizi generali . . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
Istituto policattedra di matematica . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, e siano iscritti negli elenchi dei disoccupati istituiti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(11399)

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1977, e successiva integrazione, concernente l'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione negli elenchi dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicatti sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio presso un ente ospedaliero e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 1° marzo 1978 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Cirla Elisa, nata a Milano il 3 novembre 1928;
Pavesi Annatalia, nata a Milano il 30 settembre 1934;
Tiraboschi Lucio, nato a Seriate il 5 dicembre 1930.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbologia a prescindere dalla idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso, espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 1° marzo 1978 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Cambieri Ferdinando, nato a Pavia il 19 maggio 1931;
Gagliardi Claudio, nato a Pisa il 9 agosto 1928;
Gastaldi Giovanni, nato a Genova l'8 giugno 1933;
Pulido Edoardo, nato a Rovigo il 7 gennaio 1935.

Art. 3.

Il dott. Rizzo Virgilio, nato a Caltanissetta il 26 ottobre 1923, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto aiuto dirigente di ruolo presso un ente ospedaliero, in possesso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 3 del precendente decreto del 1° marzo 1978 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11139)

Elenco dei primari di oculistica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 22 gennaio 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di oculistica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di oculistica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di oculistica a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 2 del precedente decreto del 31 luglio 1979 è integrato con l'inserimento dei sottoelencati sanitari:

Germani Luciano, nato a Venezia il 16 febbraio 1931;
Saggio Fulvio, nato a Milano il 26 ottobre 1928;
Viale Carlo, nato a Venezia il 1° giugno 1929.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11180)

Elenco dei primari di nefrologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 13 maggio 1977, concernente l'elenco dei primari di nefrologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione negli elenchi dei primari di nefrologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primari di nefrologia presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso enti ospedalieri e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 13 maggio 1977 è integrato con l'inserimento dei sottoindicati sanitari:

Lovero Giuseppe, nato a Bari il 6 maggio 1939;
Peluso Ermanno, nato a Lecce il 27 agosto 1925.

Art. 2.

Il dott. Zini Silvano Mario, nato a Scandiano il 10 gennaio 1932, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di nefrologia a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto aiuto dirigente di ruolo presso un ente ospedaliero, in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11181)

Elenco dei primari di medicina legale e delle assicurazioni sociali idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Vista la domanda del dott. Bargagna Marino, nato a Collesalvetti il 6 luglio 1927, che ha documentato il diritto all'inclusione in detto elenco avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Bargagna Marino, nato a Collesalvetti il 6 luglio 1927, puo partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11182)

Elenco dei primari di anatomia ed istologia patologica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1976, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di anatomia ed istologia patologica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di anatomia ed istologia patologica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Romanelli Romano, nato a Levanto il 9 ottobre 1934, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione al posto di primario di anatomia ed istologia patologica presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero e, per l'effetto, l'art. 1 del decreto del 2 febbraio 1978 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Art. 2.

Il dott. Strada Gian Pietro, nato a Mede il 1° ottobre 1932, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione al posto di primario di anatomia ed istologia patologica presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 2 del decreto del 2 febbraio 1978 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11183)

Elenco degli aiuti di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1977, e successiva integrazione, concernente l'elenco degli aiuti di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di medicina generale a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 2 del precedente decreto del 14 settembre 1979 è integrato con l'inserimento dei sottoelencati sanitari:

Frezza Santino, nato a Molfetta il 6 luglio 1931;
Romanelli Sandro, nato a Venezia il 17 novembre 1927.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11138)

Sostituzione di componenti della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Guido Retta ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di un componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Raimondo Cervetti, primario degli ospedali civili di Genova, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi che si terrà a Roma il giorno 19 giugno 1979, in sostituzione del prof. Guido Retta, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1979
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 276

(10937)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Vincenzo Del Gaudio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di un componente della commissione predetta per motivi familiari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Duilio Piantoni, primario dell'istituto fisiatrico ortopedico « L. Spolverini » di Ariccia, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi che si terrà a Roma il giorno 19 giugno 1979, in sostituzione del prof. Vincenzo Del Gaudio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1979
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 277

(10938)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sessioni di esami presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano e Venezia per il conseguimento dei titoli professionali e delle qualifiche di « autorizzato » del personale navigante della navigazione interna.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, contenente le norme sullo svolgimento degli esami e la composizione delle rispettive commissioni esaminatrici per il conferimento al personale navigante della navigazione interna dei titoli professionali e delle qualifiche di « autorizzato »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1976, con il quale è stato sostituito l'art. 2 del citato decreto presidenziale 7 aprile 1959;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, con il quale sono state apportate alcune modifiche alle date delle sessioni d'esame stabilite con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1976 per la sede di Venezia;

Considerata la necessità di fissare il giorno d'inizio delle sessioni di esame suindicate;

Decreta:

Le sessioni di esame per il conferimento al personale navigante della navigazione interna dei titoli professionali e delle qualifiche di « autorizzato » avranno inizio come segue:

a) presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Milano: il 3 marzo, il 5 maggio ed il 22 settembre 1980;

b) presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Venezia: il 3 marzo, il 5 maggio ed il 20 ottobre 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1979

Il Ministro: PRETI

(11348)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Milano

L'ufficio del medico provinciale di Milano ha bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario di Rho.

Le domande di partecipazione al concorso debbono pervenire entro le ore 12 del sessantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11297)

PROVINCIA DI BOLZANO

Seconda variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la propria deliberazione n. 9094 del 22 dicembre 1978, con la quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1978;

Vista la propria deliberazione n. 4370 del 3 agosto 1979, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso predetto;

Vista la propria deliberazione n. 5018 del 20 agosto 1979, con la quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso di cui sopra;

Vista la propria deliberazione n. 6272 del 24 settembre 1979, concernente la variante all'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1978;

Viste le rinunce pervenute per le condotte mediche di Bronzolo, Aldino, Nova Levante, Brunico-Perca, Glorenza-Sluderno-Tubre;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474;

Tutto ciò premesso e sentito il relatore, la giunta provinciale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,

Delibera

di dichiarare vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate i seguenti candidati:

1. Hopfgartner Albert: condotta consorziale di Brunico-Perca;
2. Psaier Alfred: condotta comunale di Aldino;
3. Fronza Guido: condotta comunale di Bronzolo;
4. Bonell Wolfgang: condotta consorziale di Glorenza-Sluderno-Tubre;
5. Linter Horst: condotta comunale di Nova Levante.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Il presidente: MAGNAGO

Il segretario: ROMEN

(11375)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Siracusa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7106 del 14 novembre 1976, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Buccheri vacante al 30 novembre 1970;

Visto il decreto n. 5085 del 23 dicembre 1978, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice;

Considerata la necessità di espletare tutte le prove di esami presso l'istituto d'igiene dell'Università di Messina;

Considerata la non disponibilità di un componente la commissione a raggiungere la predetta sede di esami, per cui si rende necessario acquisire una nuova designazione;

Visto il fonogramma dell'ordine provinciale dei medici di Siracusa n. 2711 del 27 novembre 1979, con il quale viene proposta una nuova terna di docenti universitari;

Ritenuto di nominare il prof. Fausto Consolo, direttore della prima clinica medica dell'Università di Messina, in sostituzione del prof. Angelo D'Agata, verbalmente rinunciatario;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 9 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Fragalà dott. Salvatore, primo dirigente amministrativo in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Gallitto dott. Vincenzo, vice prefetto ispettore aggiunto della prefettura di Siracusa;

De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Messina;

Consolo prof. Fausto, direttore della prima clinica medica dell'Università di Messina;

Galia dott. Concetto, primo dirigente medico titolare dell'ufficio del medico provinciale di Catania;

Inserra dott. Luciano, ufficiale sanitario del comune di Carlentini.

Segretario:

Russo dott.ssa Maria Luisa, direttore di divisione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori presso l'Università di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorno consecutivi, all'albo pretorio di quest'ufficio, della prefettura di Siracusa e del comune di Buccheri.

Siracusa, addì 27 novembre 1979

Il medico provinciale: RUSSO

(10771)

OSPEDALE «S. GIOVANNI EVANGELISTA» DI TIVOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ortopedico specializzato in riabilitazione motoria;

un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Tivoli (Roma).

(4383/S)

OSPEDALE CIVILE «SS. ANNUNZIATA» DI TARANTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia vascolare;

due posti di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto del centro di immunoematologia e centro trasfusionale;

un posto di assistente di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(4385/S)

OSPEDALE CIVILE DI MONDOVI'

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Mondovì (Cuneo).

(4404/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Mondovì (Cuneo).

(4405/S)

OSPEDALE DI BATTIPAGLIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario di chirurgia generale;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimiche, cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa - ufficio personale, dell'ente in Battipaglia (Salerno).

(4406/S)

OSPEDALE « NEFETTI » DI SANTA SOFIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Santa Sofia (Forlì).

(4387/S)

OSPEDALE « S. LUIGI GONZAGA » DI ORBASSANO

Concorso ad un posto di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Orbassano (Torino).

(4382/S)

OSPEDALI CONCENTRATI « SS. TRINITA', L. E G. G. PONTI » DI ARONA E « CIVILE » DI STRESA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale di Arona, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi volgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arona (Novara).

(4386/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800030)